

Decreto n. 15

Oggetto: “REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE,
LA FINANZA E LA CONTABILITÀ
DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI”

IL RETTORE


- **VISTO** lo Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 9 maggio 2012 ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art.51;
- **VISTA** la delibera del 27 novembre 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento in oggetto;
- **VISTA** la legge n.168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l’art. 6 comma 9, che prevede che i regolamenti delle Università siano trasmessi al MIUR che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame;
- **ACCERTATO** che il Regolamento in oggetto è stato trasmesso al MIUR in data 20 dicembre 2013 con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che attesta il ricevimento da parte del Ministero in data 31 dicembre 2013;
- **VISTO** che non sono pervenuti rilievi da parte del Ministero;
- **ATTESTATO** che è decorso il termine di sessanta giorni per l’esercizio del controllo di legittimità e di merito da parte del MIUR;
- **ATTESA** la necessità di procedere all’emanazione di un nuovo Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Istituto Universitario di Studi Superiori;

DECRETA

ART.1 – E’ emanato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Istituto Universitario di Studi Superiori come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Istituto Universitario di Studi Superiori emanato con Decreto direttoriale n. 1 del 17 gennaio 2007.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituto.

Pavia, 11 marzo 2014



IL RETTORE

prof. Michele Di Francesco



REGOLAMENTO
PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA
E LA CONTABILITÀ
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI

Emanato con Decreto del Rettore n.15 del 11 marzo 2014

Pubblicato all'Albo Ufficiale in data 12 marzo 2014

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 - Principi contabili e postulati di bilancio

Art. 2 - Finalità del regolamento di Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità - Manuali di contabilità e di Controllo di gestione

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3 - Centri di Gestione

TITOLO II - IL SISTEMA CONTABILE

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE

Art. 4 - Principi del sistema contabile .

Art. 5 - Sistemi di rilevazione

Art. 6 - Organizzazione del sistema contabile

Art. 7 - Periodo contabile

Art. 8 - Il Piano dei Conti

Art. 9 - Il Patrimonio netto e il risultato d'esercizio

Art. 10 - Gestione finanziaria degli investimenti

CAPO IV - DOCUMENTI CONTABILI DI SINTESI

Art. 11 - Documenti contabili di sintesi

Art. 12 - Documenti contabili pubblici di sintesi

Art. 13 - Documenti contabili gestionali di sintesi

CAPO V - GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 14 - Premesse

Art. 15 - Senato Accademico

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Rettore

Art. 18 - Direttore Generale

Art. 19 - Centri di Gestione

SEZIONE II - PROGRAMMAZIONE

Art. 20 Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione

Art. 21 - Definizione delle linee per la programmazione

Art. 22 - Predisposizione del Bilancio unico d'Istituto di previsione annuale autorizzatorio

Art. 23 - Esercizio provvisorio

Art. 24 - Predisposizione del Bilancio unico d'Istituto di previsione triennale

Art. 25 - Predisposizione del Bilancio preventivo unico d'Istituto non autorizzatorio in contabilità finanziaria

SEZIONE III - GESTIONE

Art. 26 - Finalità del processo di gestione

Art. 27 - Le registrazioni degli eventi contabili

Art. 28 - Modalità di registrazione degli eventi contabili

- Art. 29 - Gestione liquidità
- Art. 30 - Carte di Credito
- Art. 31 - Analisi della gestione
- Art. 32 - Verifica periodica di budget

SEZIONE IV - CHIUSURE E APERTURE CONTABILI

- Art. 33 - Il processo di chiusura contabile
- Art. 34 - RegISTRAZIONI contabili di chiusura
- Art. 35 - Predisposizione e approvazione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio
- Art. 36 - Rendiconto finanziario
- Art. 37 - Apertura dei conti

CAPO VI - REVISIONE DEL BUDGET

- Art. 38 - Finalità del processo di revisione del budget
- Art. 39 - Modifiche del budget
- Art. 40 - Autorizzazione alle variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo

CAPO VII - CONTROLLI E NORME FINALI

- Art. 41 - Il sistema dei controlli
- Art. 42 - Il Nucleo di Valutazione
- Art. 43 - Il Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 44 - Analisi dei risultati della gestione
- Art. 45 - Rilevazioni analitiche

TITOLO III - GESTIONE CESPITI

CAPO VIII - PATRIMONIO

- Art. 46 - Patrimonio
- Art. 47 - Immobilizzazioni immateriali
- Art. 48 - Immobilizzazioni materiali
- Art. 49 - Immobilizzazioni finanziarie
- Art. 50 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali
- Art. 51 - Ammortamento delle immobilizzazioni
- Art. 52 - Inventario dei beni
- Art. 53 - Consegdatari dei beni mobili
- Art. 54 - Carico e scarico dei beni
- Art. 55 - Ricognizione dei beni
- Art. 56 - Inventario dei beni immobili

TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO IX - CONTRATTI

- Art. 57 Capacità negoziale
- Art. 58- Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- Art. 59- Locazioni passive di beni immobili
- Art. 60- Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi
- Art. 61- Alienazione e permuta di beni immobili e mobili
- Art. 62 - Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto privato
- Art. 63 - Valorizzazione dei risultati della ricerca
- Art. 64 - Accettazione di donazioni, eredità e legati
- Art. 65 - Logo e i simboli dell'Istituto

TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO X - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Art. 66 - Incentivazione del lavoro

Art. 67 - Missioni, trasferte e mobilità

Art. 68 - Indennità di funzione e spese di funzionamento degli organi

Art. 69 - Erogazioni varie e servizi sociali, ricreativi e culturali

Art. 70 - Collaborazioni esterne

CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 - Partecipazione dell'Istituto a procedure ad evidenza pubblica

Art. 72 - Rappresentanza e difesa in giudizio

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - Entrata in vigore e regime transitorio

Art. 74 - Limiti di applicazione

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 – Principi contabili e postulati di bilancio

1. L'attività amministrativa Istituto Universitario di Studi Superiori è diretta ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali, garantendo l'equilibrio economico, finanziario, patrimoniale, di breve e lungo periodo, nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio contenuti nella normativa vigente. In particolare, i processi amministrativo-contabili si ispirano ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e tendono alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse, oltre che al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 2 – Finalità del regolamento di Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità - Manuali di contabilità e di Controllo di gestione

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione degli art. 6 e 7 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche nonché ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esso definisce il sistema contabile, il sistema amministrativo, la loro struttura e finalità, i diversi processi contabili (programmazione, gestione, consuntivazione e revisione della previsione) e il sistema dei controlli.

2. I dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema contabile e del sistema di controllo di gestione sono descritti nei Manuali di contabilità e del Controllo di gestione ai quali il presente Regolamento rinvia.

3. Il Manuale di contabilità può integrare la struttura del piano dei conti di contabilità, di cui all'art. 8, definita dagli schemi ministeriali. Esso deve, comunque, prevedere:

- le procedure contabili cui fare riferimento nelle registrazioni;
- gli schemi e le modalità per la rendicontazione periodica;
- le procedure e le modalità di governo dei flussi finanziari.

4. Il Manuale del Controllo di Gestione definisce, le procedure di assegnazioni dei budget, le modalità di gestione degli stessi, le procedure di controllo concomitante e consuntivo, le procedure di ri-programmazione, nonché i criteri di allocazione dei costi e dei proventi ai Centri di Costo.

5. Il Manuale di contabilità e il Manuale del Controllo di gestione sono proposti dal Direttore Generale e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3 – Centri di Gestione

1. Il Consiglio di Amministrazione individua unità organizzative denominate Centri di Gestione che utilizzano le risorse messe a loro disposizione e rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE

Art. 4 – Principi del sistema contabile

1. L'Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale ed il bilancio unico di Istituto nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.
2. L'Istituto nelle registrazioni contabili, nonché nella predisposizione dei documenti di sintesi, adotta i principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Nei Manuali di contabilità e di Controllo di gestione di cui all'art. 2 sono specificati i principi e i criteri adottati per la contabilizzazione e la valutazione delle poste.

Art. 5 – Sistemi di rilevazione

1. La contabilità generale rispetta i principi propri della contabilità economico-patrimoniale richiamati nel presente Regolamento, nel Manuale di contabilità.
2. La contabilità analitica, in sede di bilancio unico d'Istituto di previsione annuale autorizzatorio, definisce i limiti di budget dei Centri di Gestione; nel corso della gestione, permette di verificare l'effettiva disponibilità residua di risorse; a consuntivo permette le analisi economiche volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione, mediante la comparazione tra le previsioni e i dati di fine esercizio.

Art. 6 – Organizzazione del sistema contabile

1. Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell'Istituto attraverso la definizione delle unità di imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale.
2. Le unità di imputazione sono:
 - Centri di responsabilità;
 - Centri di costo/provento;
 - Progetti.
3. I Centri di responsabilità sono i Centri di Gestione individuati all'articolo 3.
4. Ciascun Centro di responsabilità è strutturato in Centri di costo/provento. Essi rappresentano entità contabili cui sono riferiti direttamente costi e proventi attribuiti a unità organizzative formalmente definite, oppure a unità virtuali, utili ai fini della rilevazione analitica di valori contabili. I Centri di costo/provento possono essere multi-livello e/o trasversali e ciascun Centro può essere sotto-articolato in altri Centri.
5. I Progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate. I Progetti possono essere riferiti direttamente ai Centri di responsabilità o ai Centri di costo.
6. I Centri di responsabilità sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le sotto-articolazioni in Centri di costo/provento e Progetti sono definite con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 7 – Periodo contabile

1. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre).

Art. 8 – Il Piano dei Conti

1. Il Piano dei conti identifica la natura delle operazioni di acquisizione e impiego delle risorse ed è strutturato in modo tale da garantire le registrazioni in partita doppia.
2. Il Piano dei conti della contabilità generale è associato al piano dei conti della contabilità analitica anche al fine della classificazione in progetti e programmi.
3. I documenti di sintesi a preventivo e a consuntivo di cui al Capo IV del presente Titolo rispettano i requisiti degli schemi di cui alla normativa vigente.
4. La definizione e le modifiche del piano dei conti sono di competenza del Direttore Generale.

Art. 9 – Il Patrimonio netto e il risultato d’esercizio

1. Il Patrimonio netto è costituito da:
 - a. fondo di dotazione;
 - b. patrimonio vincolato;
 - c. patrimonio non vincolato.
2. Il fondo di dotazione, in sede di avvio della contabilità economico-patrimoniale rappresenta la differenza tra attivo e passivo di Stato Patrimoniale decurtata del patrimonio non vincolato e del patrimonio vincolato, determinati in modo analitico all’atto della definizione del primo Stato Patrimoniale. Il fondo di dotazione può essere variato in aumento o in diminuzione previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
3. Il patrimonio vincolato è composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale, vincolati per scelte degli organi di governo dell’Istituto o per scelte operate da terzi donatori.
4. Il patrimonio non vincolato è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio, dalle riserve libere derivanti dai risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti.
5. Al termine dell’esercizio, in caso di risultato economico negativo, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le seguenti misure per il suo ripianamento:
 - utilizzare eventuali riserve appositamente vincolate;
 - utilizzare il patrimonio non vincolato, se capiente;
 - identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria;
 - formalizzare un piano di rientro da realizzarsi entro l’esercizio successivo a quello in perdita, fatto salvo l’obbligo di adottare, in caso di necessità, le misure previste dalla normativa vigente sul dissesto finanziario.
6. I contenuti di dettaglio del Patrimonio netto di ciascun esercizio sono specificati nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio.

Art. 10 – Gestione finanziaria degli investimenti

1. Il budget unico degli investimenti riporta l’ammontare degli investimenti previsti nell’esercizio e la copertura finanziaria necessaria.
2. La copertura finanziaria dell’investimento deve avvenire mediante:
 - a. l’utilizzo dei risultati di gestione degli esercizi precedenti;
 - b. l’utilizzo del risultato di gestione stimato per l’esercizio in cui si prevede di effettuare l’investimento;
 - c. l’utilizzo di risorse a debito;
 - d. la riduzione delle immobilizzazioni del patrimonio di proprietà dell’Istituto e l’utilizzo della

liquidità derivante dalla vendita.

Essa dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Al termine dell'esercizio, in caso di differenza tra disponibilità di finanziamenti e investimenti programmati nell'anno, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'eventuale maggiore disponibilità finanziaria rispetto a quanto previsto sia destinata a ulteriori programmi di investimento negli esercizi successivi.

4. Eventuali maggiori oneri per investimenti imprevisti che emergessero nel corso dell'esercizio richiedono l'indicazione delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla loro copertura e/o una riduzione degli investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con motivata decisione il ricorso al mercato finanziario per contrarre o ricontrattare mutui da finalizzare esclusivamente a investimenti nel rispetto dei limiti all'indebitamento previsti dalla normativa vigente.

6. L'onere delle quote di ammortamento dei mutui non dovrà comunque compromettere il funzionamento ordinario della gestione amministrativa dell'Istituto e di tale valutazione dovrà essere fatta menzione esplicita nella deliberazione relativa alla decisione.

CAPO IV – DOCUMENTI CONTABILI DI SINTESI

Art. 11 – Documenti contabili di sintesi

1. I documenti contabili di sintesi si dividono in due categorie: documenti pubblici e documenti gestionali. Entrambe le categorie di documenti vengono predisposte a preventivo e a consuntivo.

2. I documenti contabili pubblici hanno valenza informativa sia interna sia esterna e sono caratterizzati da un iter di formazione e da regole di approvazione specifici, delineati nel presente Regolamento e dettagliati nel Manuale di contabilità. I documenti contabili gestionali hanno valenza primariamente interna, di informativa e di strumento di gestione, e sono soggetti a procedure di formazione e di valutazione dettagliate nel Manuale di Controllo di Gestione.

Art. 12 – Documenti contabili pubblici di sintesi

1. I documenti contabili pubblici sono redatti dall'Istituto secondo i principi contabili e schemi di bilancio di cui alla normativa vigente. Essi sono costituiti dal Bilancio unico d'Istituto di previsione annuale autorizzatorio, dal Bilancio unico d'Istituto di previsione triennale, dal Bilancio preventivo unico d'Istituto non autorizzatorio in contabilità finanziaria, dal Bilancio unico d'Istituto d'esercizio, dal rendiconto unico d'Istituto in contabilità finanziaria.

2. I documenti contabili pubblici di sintesi preventivi sono:

a. *Budget Economico di previsione annuale autorizzatorio e triennale*

il Budget Economico di previsione annuale autorizzatorio e il Budget economico triennale evidenziano rispettivamente i costi e i proventi dell'esercizio e del triennio in base ai principi della competenza economica.

b. *Budget degli Investimenti annuale autorizzatorio e triennale*

il Budget degli Investimenti annuale autorizzatorio e il Budget degli Investimenti triennale evidenziano rispettivamente gli investimenti e le fonti di copertura dell'esercizio e del triennio.

Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

c. Bilancio preventivo unico d'Istituto non autorizzatorio in contabilità finanziaria

Il Bilancio preventivo unico d'Istituto non autorizzatorio in contabilità finanziaria è predisposto, ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

d. Relazione programmatica del Rettore a corredo dei documenti di previsione

La Relazione dettaglia e completa le informazioni riportate nei documenti sopra descritti e illustra i criteri adottati per la loro predisposizione.

3. I documenti contabili pubblici consuntivi sono:

a. Conto Economico

Il Conto Economico evidenzia i costi e i proventi dell'esercizio in base ai principi della competenza economica. Esso è redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

b. Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine di un determinato esercizio contabile. Esso è redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

c. Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto finanziario è il prospetto che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie. La struttura del Rendiconto evidenzia le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide. Esso è redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

d. Rendiconto unico d'Istituto in contabilità finanziaria

Il Rendiconto unico d'Istituto in contabilità finanziaria è predisposto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

e. Nota Integrativa

La Nota Integrativa fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati. La nota Integrativa è redatta in conformità alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali ed internazionali redatti dai competenti organismi.

4. I documenti preventivi e consuntivi sono accompagnati da una Relazione sulla Gestione del Direttore Generale presentata dal Rettore e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 - Documenti contabili gestionali di sintesi

1. I documenti contabili gestionali di sintesi sono definiti dal Manuale di controllo di Gestione e sono finalizzati in particolare al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario nel corso dell'esercizio.

CAPO V - GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 14 - Premesse

1. La gestione contabile di Istituto si articola nelle seguenti fasi:

- a. programmazione;
- b. gestione;
- c. consuntivazione;
- d. revisione della previsione.

2. Gli organi, i soggetti e le strutture coinvolte nel processo contabile sono: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Rettore, Direttore Generale e Centri di Gestione.

3. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, definisce l'organizzazione del servizio contabile, affidando:

- all'Amministrazione centrale la predisposizione tecnica e la gestione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il monitoraggio, l'emissione, la sottoscrizione e la trasmissione all'istituto cassiere degli ordinativi di pagamento dei documenti di spesa nonché la gestione del ciclo attivo e la procedura di acquisizione di beni e servizi;
- ai Centri di Gestione la proposta del budget di struttura.

Art. 15 - Senato Accademico

1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Senato, così come previste nello Statuto, sono:

- Esprimere parere sul documento di programmazione triennale.
- Esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Istituto.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Consiglio di Amministrazione, così come previste nello Statuto, sono:

- Adottare il regolamento di amministrazione e contabilità.
- Trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Istituto e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo.

Art. 17 - Rettore

1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Rettore, così come stabilite dallo Statuto, sono:

- esercitare la funzione di proposta del documento di programmazione triennale dell'Istituto, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
- esercitare la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
- curare l'attuazione delle linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;
- assicurare l'informazione, interna ed esterna, sulle attività dell'Istituto, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei.

Art. 18 - Direttore Generale

1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, esercita la funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali. Il Direttore Generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

Art. 19 - Centri di Gestione

1. I Centri di Gestione, relativamente allo svolgimento dei processi contabili, svolgono le funzioni di:

- collaborazione alle fasi di programmazione, gestione, variazione della previsione;
- approvazione della proposta di budget annuale e triennale, nel rispetto degli indirizzi programmatici;

SEZIONE II - PROGRAMMAZIONE

Art. 20 - Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione

1. Il processo di programmazione è finalizzato a definire gli obiettivi e i programmi operativi dell'Istituto su base annuale e triennale. Esso deve garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'Istituto ed è esposto, per quanto riguarda gli aspetti contabili, nel:

- a. Bilancio unico d'Istituto di previsione annuale autorizzatorio;
- b. Bilancio unico d'Istituto di previsione triennale.

2. Il bilancio unico d'Istituto di previsione annuale autorizzatorio deve garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. In presenza di eventuali disequilibri di competenza, nel budget economico devono essere utilizzate le riserve del patrimonio non vincolato.

3. Il Bilancio unico d'Istituto di previsione triennale deve garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, sulla base dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale e dei programmi triennali adottati ai sensi della normativa vigente.

Art. 21 - Definizione delle linee per la programmazione

1. Le linee per la programmazione annuale e triennale sono approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Il Direttore Generale predispose le azioni di perseguimento degli obiettivi strategici attraverso l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Servizi dell'Amministrazione.

3. Entro 10 giorni dall'emanazione delle Linee per la programmazione il Direttore Generale definisce il calendario delle attività per la formazione del Bilancio unico d'Istituto di previsione annuale autorizzatorio nonché del Bilancio unico d'Istituto di previsione triennale.

Art. 22 - Predisposizione del Bilancio unico d'Istituto di previsione annuale autorizzatorio

1. Ogni Centro di gestione predispose la proposta di budget al Direttore Generale, sulla base degli schemi previsti nel Manuale di contabilità, così strutturata:

- a. un budget economico;
- b. un budget degli Investimenti.

2. Il Rettore e il Direttore Generale, nel processo di definizione del budget, danno attuazione ai contenuti stabiliti nelle linee per la programmazione in merito alle assegnazioni ai Centri di Gestione.

3. Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget, procede alla predisposizione del Bilancio unico di Istituto di previsione annuale autorizzatorio che verrà proposto dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, per gli aspetti di competenza.

4. L'approvazione del Bilancio unico di Istituto di previsione annuale autorizzatorio, corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Art. 23 – Esercizio provvisorio

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di approvare il Bilancio unico di Istituto di previsione annuale autorizzatorio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, autorizza con propria deliberazione l'esercizio provvisorio del bilancio, al fine di consentire l'operatività ordinaria.

2. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi, durante i quali potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie obbligatorie nonché quelle relative a progetti pluriennali già in corso e in scadenza nel periodo di esercizio provvisorio, nonché le altre spese nel limite di 1/12 dello stanziamento assestato del precedente esercizio.

Art. 24 – Predisposizione del Bilancio unico d'Istituto di previsione triennale

1. Ogni Centro di gestione predispone, unitamente alla proposta di budget annuale, una proposta di budget triennale, sulla base degli schemi previsti dal Manuale di Contabilità, così strutturata:

- a. un budget economico;
- b. un budget degli Investimenti;

2. Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget, procede alla predisposizione del Bilancio unico di Istituto di previsione triennale che verrà successivamente presentato dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico per gli aspetti di competenza.

3. L'approvazione del Bilancio unico di Istituto di previsione triennale, corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.

Art. 25 – Predisposizione del Bilancio preventivo unico d'Istituto non autorizzatorio in contabilità finanziaria

1. In ossequio all'art. 12, secondo comma, il Consiglio di Amministrazione approva un Bilancio preventivo unico d'Istituto non autorizzatorio in contabilità finanziaria, riclassificato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE III – GESTIONE

Art. 26 – Finalità del processo di gestione

1. Il processo di gestione ha lo scopo di registrare, all'interno del sistema contabile, gli eventi che hanno rilevanza sotto il profilo economico-patrimoniale.

Art. 27 - Le registrazioni degli eventi contabili

1. La contabilità si prefigge di rilevare i fatti di gestione, che riguardano le transazioni tra l'Istituto ed i terzi, determinando i risultati che da essi ne conseguono.
2. La rilevazione contabile consiste nella raccolta e nell'elaborazione dei dati relativi alla gestione, al fine di rappresentarli e interpretarli.
3. La contabilità generale rileva unicamente gli accadimenti che generano una variazione economica, patrimoniale, finanziaria, certa, assimilata o presunta. La rappresentazione contabile dei fatti amministrativi si concretizza nel momento in cui si determina la corrispondente manifestazione numeraria.

Art. 28 - Modalità di registrazione degli eventi contabili

1. I fatti esterni di gestione sono rilevati nel sistema contabile e generano le opportune registrazioni nel ciclo attivo e nel ciclo passivo.
2. Per quanto riguarda la gestione del ciclo attivo o comunque delle fasi di registrazione dei ricavi, le regole di registrazione applicabili sono:
 - a. registrazione di crediti certi;
 - b. registrazione di ricavi per competenza.
 - c. crediti, come definiti dai principi contabili, di cui alla normativa vigente, vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere pertanto rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, secondo quanto disposto dai suddetti principi contabili.
3. I ricavi sono registrati solo se ragionevolmente certi in ordine alla loro esistenza e alla determinabilità dell'ammontare. I ricavi devono essere riconosciuti quando il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato e l'erogazione del servizio è avvenuta.
4. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta che determinano in contabilità l'iscrizione di ricavi sono i seguenti:
 - a. per l'attività istituzionale:
 - la formale comunicazione dell'assegnazione di contributi e finanziamenti statali; essa genera una conferma o modifica del budget assegnato e quindi l'eventuale convalida degli stanziamenti definiti in sede previsionale;
 - le iscrizioni perfezionate degli studenti ai corsi dell'Istituto;
 - la sottoscrizione del contratto/convenzione/accordo e la formale comunicazione dell'assegnazione del finanziamento.
 - b. per l'attività commerciale:
 - l'emissione della fattura o avviso di fattura..
5. Per quanto riguarda la gestione del ciclo passivo o comunque delle fasi di registrazione dei costi, in base al principio di prudenza, tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate. Pertanto le regole di registrazione applicabili sono:
 - registrazione di debiti certi e presunti;
 - registrazione di costi per competenza.
6. I debiti vanno esposti in bilancio al valore nominale.

7. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica e intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi o presunti. Tale correlazione si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione;
- per cessione di prodotti o servizi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione;
- per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a. i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
- b. non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c. l'associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

8. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta e che determinano in contabilità l'iscrizione di costi sono i seguenti:

- accadimenti gestionali che comportano l'utilizzo di risorse incidenti sul budget assegnato nell'esercizio;
- accadimenti gestionali che comportano l'acquisizione di immobilizzazioni che possono essere autorizzate solo nel caso in cui si disponga delle relative risorse liquide ovvero si provveda alla copertura con adeguate fonti di finanziamento.

9. L'acquisizione di beni e servizi, consegnati, forniti, accettati ed eventualmente collaudati in relazione alla singola tipologia merceologica, genera in contabilità generale la registrazione dei relativi costi e debiti, aventi natura giuridica certa. Nel corso della gestione il costo può essere rilevato attraverso la registrazione della fattura.

10. Il Manuale di contabilità dettaglia le modalità operative di registrazione degli eventi nel sistema di contabilità generale, attraverso la tecnica della partita doppia.

Art. 29 – Gestione liquidità

1. L'Ufficio Finanza e Contabilità è responsabile della programmazione e della gestione dei flussi di cassa dell'intero Istituto.

2. Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, attraverso apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, ad un Istituto di credito.

3. L'economo è dotato di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all'inizio di ciascun esercizio. L'economo predispone un prospetto dell'utilizzo dello stesso con allegati i giustificativi di spesa che vengono puntualmente registrati in contabilità. Contestualmente il fondo viene reintegrato. Per le modalità operative di funzionamento di tale fondo, si rimanda al Manuale di contabilità.

Art. 30 – Carte di Credito

1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito, nel rispetto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia. Per le modalità operative di utilizzo delle carte, si rimanda al Manuale di contabilità.

Art. 31 – Analisi della gestione

1. L'analisi della gestione si articola in controlli annuali e infra-annuali svolti dall'Ufficio Finanza e Contabilità.
2. L'analisi della gestione ha primariamente la finalità di verificare la correttezza di quanto pianificato, la presenza di eventuali scostamenti, consentendo di intervenire tempestivamente sulle criticità gestionali, attraverso l'individuazione e l'attuazione delle opportune azioni correttive.

Art. 32 – Verifica periodica di budget

1. Anche a seguito delle analisi di cui all'art. 31, L'Ufficio Finanza e contabilità periodicamente verifica la congruenza tra il budget assegnato, il grado di realizzazione di costi, investimenti e i ricavi previsti. Tali verifiche possono determinare l'assunzione di opportune azioni correttive, quali una revisione generale del budget o opportuni accantonamenti nel caso si manifestino situazioni di presunta criticità rispetto a crediti già registrati e i relativi fondi rischi non siano valutati sufficientemente capienti.

SEZIONE IV – CHIUSURE E APERTURE CONTABILI

Art. 33 – Il processo di chiusura contabile

1. Il processo di chiusura contabile ha lo scopo di determinare i valori da inserire a consuntivo nei documenti contabili pubblici di sintesi riguardanti l'Istituto nel suo complesso.
2. I documenti consuntivi di Istituto hanno valenza informativa sia interna che esterna e costituiscono il Bilancio unico d'Istituto d'esercizio. Esso è composto dai documenti richiamati e descritti nel precedente articolo 12, comma 3.
3. Il processo di consuntivazione si realizza in modo completo al termine dell'esercizio.

Art. 34 – RegISTRAZIONI contabili di chiusura

1. Le scritture contabili di chiusura si suddividono in:
 - a. scritture contabili di assestamento;
 - b. scritture finali di chiusura.
2. Le scritture contabili di assestamento sono effettuate alla chiusura del periodo contabile al fine di determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e contemporaneamente per determinare gli elementi del patrimonio di funzionamento. Si distinguono in:
 - scritture di ammortamento e di svalutazione, per rilevare la quota di ammortamento delle immobilizzazioni e l'eventuale svalutazione di elementi patrimoniali attivi;
 - scritture di storno, per rinviare ad esercizi futuri costi e ricavi già rilevati in contabilità ma di competenza economica, in tutto o in parte, negli esercizi futuri (risconti, rimanenze e

capitalizzazione dei costi);

- scritture di integrazione, per imputare all'esercizio costi e ricavi non ancora rilevati in contabilità, ma di competenza economica, in tutto o in parte, dell'esercizio relativo al periodo amministrativo in chiusura (ratei, fondi spese e rischi futuri, tfr).

3. Le scritture finali hanno lo scopo di chiudere i conti e di iscrivere i relativi saldi nei conti riepilogativi di Conto Economico e Stato Patrimoniale.

4. Il Manuale di contabilità esplicita e dettaglia i criteri e le modalità di effettuazione delle registrazioni contabili finali di chiusura da effettuarsi in collaborazione con i Centri di gestione nell'ambito della loro responsabilità.

5. La Nota Integrativa al Bilancio unico d'Istituto d'esercizio esplica e dettaglia i contenuti ed i principi di redazione dei documenti contabili pubblici di sintesi

6. In sede di chiusura le disponibilità di budget, non producendo nessuna registrazione in contabilità economico-patrimoniale, vengono azzerate.

Art. 35 – Predisposizione e approvazione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio

1. Il Direttore Generale, al completamento delle scritture contabili di chiusura, procede alla predisposizione del Bilancio unico di Istituto di esercizio costituito da: Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Rendiconto finanziario,

2. Il Direttore Generale, contestualmente alla redazione dei documenti di cui al comma 1, procede alla predisposizione del Rendiconto unico d'Istituto in contabilità finanziaria.

3. Il Bilancio unico d'Istituto d'esercizio è proposto dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministratore, sentito il Senato accademico per gli aspetti di competenza entro il 30 aprile di ciascun anno; esso è accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione.

Art. 36 – Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario riepiloga fonti e impieghi dei flussi di cassa evidenziando a consuntivo le modalità di copertura del fabbisogno finanziario derivante da investimenti in attività immobilizzate, da impieghi di natura finanziaria e patrimoniale, dell'attività corrente ordinaria e straordinaria.

Art. 37 – Apertura dei conti

1. I saldi finali dei conti relativi all'Attivo, Passivo e Patrimonio netto, costituiscono i saldi iniziali del nuovo periodo contabile. All'inizio del nuovo esercizio contabile, quindi, si provvede alla riapertura dei saldi dei conti dello Stato Patrimoniale.

CAPO VI – REVISIONE DEL BUDGET

Art. 38 – Finalità del processo di revisione del budget

1. Il processo di revisione del budget ha lo scopo di aggiornare i dati contenuti nel Bilancio unico

di previsione annuale in relazione all'andamento della gestione in corso d'anno.

Art. 39 - Modifiche del budget

1. In corso d'anno, il budget può essere oggetto di variazioni per effetto dei seguenti eventi:
 - a. variazioni in aumento o in diminuzione nelle assegnazione di risorse con vincolo di destinazione;
 - b. situazioni di disequilibrio che richiedono interventi di assestamento del budget in relazione a:
 - maggiori costi da sostenere o nuovi fabbisogni da finanziare;
 - ricavi minori rispetto a quelli previsti;
 - assegnazioni di nuovi finanziamenti senza vincolo di destinazione;
 - allocazione dell'utile/riassorbimento della perdita accertati alla fine dell'esercizio precedente;
 - c. rimodulazione dei costi all'interno dei budget assegnati che può riguardare variazioni tra budget economico e budget degli investimenti o viceversa o all'interno di ciascun budget.

Art. 40 - Autorizzazione alle variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo

1. Le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione e le rimodulazioni all'interno dei singoli budget economici o degli investimenti sono autorizzate con provvedimento del Direttore Generale su proposta dei responsabili dei Centri di Gestione per il budget di loro competenza.
2. Le variazioni di cui al punto a) del precedente articolo sono autorizzate con provvedimento del Direttore Generale, le variazioni di cui punti b) del precedente articolo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o, in casi di necessità ed urgenza, sono autorizzate tramite decreto Rettorale, le variazioni di cui al punto c) del precedente articolo sono autorizzate con provvedimento del Direttore Generale.

CAPO VII - CONTROLLI E NORME FINALI

Art. 41 - Il sistema dei controlli

1. I controlli interni sono finalizzati a garantire l'imparzialità, la correttezza della gestione anche in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell'Istituto. Essi sono eseguiti da:
 - a. il Nucleo di valutazione;
 - b. il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Svolgono altresì funzioni di controllo interno anche gli Uffici contabili, come specificato nei Manuali di contabilità e di Controllo di Gestione.

Art. 42 - Il Nucleo di Valutazione

1. La composizione e i compiti del Nucleo di valutazione sono disciplinati dalla legge n. 370/1999, dalla legge n. 240/2010, dalle disposizioni dello Statuto di Istituto e dalla normativa in materia, che definisce altresì le modalità di svolgimento dell'attività di valutazione.

Art. 43 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell'Istituto ed è disciplinato dalla legge n. 240/10, dalle disposizioni dello Statuto di Istituto e dalla normativa in materia.
2. Il Collegio compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando sull'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Verifica la regolarità della gestione e della tenuta di libri e scritture contabili, esamina i documenti contabili pubblici di sintesi di cui all'art. 12 e i relativi allegati nonché le eventuali revisioni del budget.
4. Effettua inoltre periodiche verifiche di cassa, sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia.
5. Predisporre la relazione prevista dal comma 4 dell'art. 12 che deve contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale.
6. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, previa comunicazione al Presidente, ad atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma 2. Le ispezioni, verifiche e controlli devono essere successivamente portati all'attenzione del Collegio.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Istituto.

Art. 44 – Analisi dei risultati della gestione

1. Apposita struttura esegue, con le modalità dell'articolo seguente, l'analisi dei risultati della gestione diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'Organizzazione dell'Istituto, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. I Centri di Gestione dell'Istituto devono fornire gli eventuali elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi.
2. L'attività di analisi è finalizzata a monitorare sistematicamente e prevenire possibili criticità legate alle attività effettuate dai diversi Centri di Gestione.

Art. 45 – Rilevazioni analitiche

1. Le componenti del sistema di contabilità analitica per Unità analitica sono descritte all'art. 8 e nel Manuale di contabilità.
2. I dati e le informazioni risultanti dalle scritture contabili sono utilizzati per l'analisi dei costi/proventi relativi alle unità analitiche.

TITOLO III - GESTIONE CESPITI

CAPO VIII - PATRIMONIO

Art. 46 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, da:

- a. immobilizzazioni immateriali;
 - b. immobilizzazioni materiali;
 - c. immobilizzazioni finanziarie.
2. Le immobilizzazioni sono iscritte come prima voce dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Art. 47 - Immobilizzazioni immateriali

1. Le immobilizzazioni immateriali, come definite dalla normativa vigente, si classificano in:
- a. Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo;
 - b. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno;
 - c. Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili;
 - d. Immobilizzazioni in corso e acconti;
 - e. Altre immobilizzazioni immateriali.

Art. 48 - Immobilizzazioni materiali

1. Le immobilizzazioni materiali, come definite dalla normativa vigente, si classificano in:
- a. Terreni e fabbricati;
 - b. Impianti e attrezzature;
 - c. Attrezzature scientifiche;
 - d. Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali;
 - e. Mobili e arredi;
 - f. Immobilizzazioni in corso e acconti;
 - g. Altre immobilizzazioni materiali.

Art. 49 - Immobilizzazioni finanziarie

1. Le immobilizzazioni finanziarie, come definite dalla normativa vigente, sono costituite da partecipazioni, crediti e altri titoli.
2. Le immobilizzazioni finanziarie non sono soggette a inventariazione.
3. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni confluiscono nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

Art. 50 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali

1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono definite in base alla normativa vigente e nel Manuale di contabilità.

Art. 51 - Ammortamento delle immobilizzazioni

1. Le immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo.
2. Nel Manuale di contabilità sono esplicitati i criteri e le modalità di calcolo dell'ammortamento.

Art. 52 - Inventario dei beni

1. Ai fini dell'inventariazione le immobilizzazioni materiali si distinguono in beni immobili e beni mobili. I beni immobili, i beni mobili, il patrimonio librario sono descritti in separati inventari.
2. L'inventario dei beni mobili è effettuato in conformità al Manuale di Contabilità.
3. Le immobilizzazioni finanziarie non sono soggette a inventariazione.

Art. 53 – Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili soggetti all'inventariazione sono dati in consegna ai responsabili dei Centri di gestione che, quali agenti consegnatari dell'Istituto, sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalle loro azioni od omissioni e ne rispondono secondo le norme della contabilità pubblica.
2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, questi ultimi, entro 90 giorni dalla stessa, devono provvedere alla relativa consegna dei beni tramite verbale sottoscritto in contraddittorio tra agente cessante e subentrante. Decorso tale termine, anche in assenza di verbale, il consegnatario subentrante si considera agente responsabile dei beni.

Art. 54 – Carico e scarico dei beni

1. I beni sono inventariati sulla base di buoni di carico, firmati dall'agente consegnatario.
2. Per i beni inventariati nell'Amministrazione centrale, le operazioni di scarico dagli inventari sono di competenza del Direttore Generale, qualora i beni abbiano un valore unitario inferiore o uguale ad euro 5.000,00, del Consiglio di Amministrazione per valori superiori. Per i beni inventariati nei Centri di Gestione le operazioni di scarico sono di competenza del Responsabile del Centro di Gestione.
3. L'aggiornamento delle scritture patrimoniali è effettuato sulla base dei buoni di carico e di scarico.
4. Gli inventari sono chiusi contabilmente al termine di ogni esercizio.

Art. 55 – Ricognizione dei beni

1. Almeno ogni tre anni deve essere effettuata la ricognizione dei beni inventariati.

Art. 56 – Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e i consegnatari;
 - b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
 - c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
 - d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
 - e) gli eventuali redditi.

TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO IX - CONTRATTI

Art. 57 - Capacità negoziale

1. L'Istituto, quale istituzione dotata di personalità giuridica, è unico centro di imputazione degli effetti giuridici dell'attività negoziale, che viene esercita nella piena capacità di diritto pubblico e privato e nel rispetto dei propri fini istituzionali.
2. L'attività contrattuale è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni dei Regolamenti interni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 58 - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1. I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono disciplinati dalla normativa vigente.
2. L'Istituto adotta le delibere a contrarre relative a lavori, servizi e forniture in conformità ai propri ordinamenti.
3. La sottoscrizione dei relativi contratti è di competenza del Direttore Generale.

Art. 59 - Locazioni passive di beni immobili

1. La locazione passiva dei beni immobili è di competenza del Direttore Generale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione tenuto conto della congruità delle condizioni contrattuali.

Art. 60 - Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi

1. L'Istituto può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate da contratti o convenzioni redatti in conformità ad apposito Regolamento per le attività in conto terzi.

Art. 61- Alienazione e permuta di beni immobili e mobili

1. L'alienazione e la permuta dei beni immobili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere adeguatamente motivata in relazione all'interesse pubblico che si intende perseguire nel rispetto della normativa vigente.
2. La scelta dell'acquirente o del soggetto che effettua la permuta avviene tramite procedura di evidenza pubblica.

Art. 62 - Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto privato

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti gli organi interessati per i diversi aspetti di competenza nel rispetto della normativa vigente, delibera l'istituzione o la partecipazione a consorzi, società di capitale o ad altre forme associative di diritto privato finalizzate alla realizzazione di attività strumentali ai fini istituzionali dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Amministrazione designa il rappresentante dell'Istituto negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati.

Art. 63 - Valorizzazione dei risultati della ricerca

1. La brevettazione e le diverse forme di valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca sono disciplinate con appositi Regolamenti.

Art. 64 - Accettazione di donazioni, eredità e legati

1. L'Istituto può ricevere donazioni, eredità e legati.
2. Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'accettazione di donazioni, eredità e legati.

Art. 65 - Logo e i simboli dell'Istituto

1. Il logo e i simboli dell'Istituto appartengono alla stessa e possono essere utilizzati, anche da terzi, previa autorizzazione del Rettore.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO X – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Art. 66 – Incentivazione del lavoro

1. Per incrementare l'efficienza e l'efficacia della attività dell'Istituto, i fondi destinati ad incentivare la produttività del personale amministrativo e tecnico possono essere integrati con risorse aggiuntive in coerenza con il CCNL e con la normativa vigente.
2. Per valorizzare qualificati apporti nel campo della didattica, ricerca e gestione, a docenti e ricercatori possono essere attribuiti premi e compensi finalizzati ad incentivarne l'impegno, in conformità con la normativa vigente e secondo regole e modalità definite dagli organi di governo.

Art. 67 – Missioni, trasferte e mobilità

1. L'affidamento e lo svolgimento di incarichi di missione e trasferta è disciplinato dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, comunque nel rispetto della normativa nazionale.
2. L'Istituto può assumere l'onere delle spese relative alla mobilità dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di formazione specialistica connessa alle attività di studio e di formazione da svolgersi fuori sede, sia in Italia che all'estero. L'onere può comprendere, in tutto o in parte, le spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio), le quote di iscrizione a corsi specialistici, congressi e convegni, alle condizioni ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. Tali oneri gravano su fondi stanziati in bilancio dal Consiglio di Amministrazione o su fondi delle Strutture di appartenenza, ivi compresi i fondi di ricerca.

Art. 68 – Indennità di funzione e spese di funzionamento degli organi

1. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti degli Organi Collegiali di governo dell'Istituto.

2. Al Rettore, al Prorettore è riconosciuta un'indennità di funzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Art. 69 – Erogazioni varie e servizi sociali, ricreativi e culturali

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il finanziamento dei servizi volti a favorire iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo in favore del personale. In particolare i finanziamenti sono finalizzati a:
 - a. promuovere servizi ed erogare sussidi a sostegno della qualità di vita e del benessere organizzativo;
 - b. realizzare azioni positive dirette alla soluzione di problematiche sociali collegate al rapporto di lavoro;
 - c. attivare servizi sociali, ricreativi e culturali e di sostegno socio sanitario.
2. L'Istituto può stipulare polizze assicurative per il maneggio di denaro in favore di chi gestisce fondi cassa.
3. L'Istituto, al fine di promuovere iniziative per attività sociali, culturali, ricreative e sportive, può erogare ad associazioni e circoli ricreativi costituiti tra il personale dipendente, specifici contributi per concorrere alle relative attività, nel rispetto della normativa vigente.
4. La gestione di tali attività può essere affidata ad organismi costituiti da rappresentanti dei dipendenti e dell'Amministrazione, sulla base di un'apposita convenzione.

Art. 70 – Collaborazioni esterne

1. L'Istituto provvede, di regola, all'assolvimento dei compiti istituzionali avvalendosi del personale dipendente nell'ambito del rapporto di servizio.
2. Per ragioni eccezionali e motivate, o per materie che esulino dalle competenze o dai compiti istituzionali o che richiedano iscrizioni in albi professionali o qualora non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente e nei casi espressamente contemplati da norme legislative e contrattuali, è consentito il ricorso a prestazioni di soggetti terzi con le modalità definite dalla regolamentazione interna di Istituto e dalla normativa nazionale in materia.
3. L'Istituto può affidare compiti di insegnamento a personale esterno con le modalità definite in apposito Regolamento.

CAPO XI – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 – Partecipazione dell'Istituto a procedure ad evidenza pubblica

1. L'Istituto, tramite i propri Centri di Gestione, può partecipare a procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi nei limiti fissati dalla normativa nazionale e comunitaria. Tale partecipazione è in ogni caso circoscritta agli appalti di servizio che rientrino nei fini istituzionali dell'Istituto e che non concretizzino attività professionale tipica concorrenziale sul mercato.
2. La partecipazione a procedure ad evidenza pubblica potrà avvenire unicamente previa

valutazione dei costi pieni (vivi e spese generali) e previa autorizzazione del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. L'eventuale conseguente contratto rientrerà nell'ambito della Regolamentazione dell'attività conto terzi.

Art. 72 – Rappresentanza e difesa in giudizio

1. L'Istituto promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'Avvocatura dello Stato, ovvero con motivato provvedimento del Direttore Generale, di avvocati del libero foro.
2. Nei giudizi arbitrali il Direttore Generale designa l'arbitro dell'Istituto scegliendolo tra avvocati dello stato, professionisti, magistrati, funzionari della pubblica amministrazione, a seconda della specifica competenza e professionalità, salve eventuali incompatibilità e i divieti imposti dalla normativa per le singole categorie di soggetti designati.
4. L'attività prestata nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 è retribuita secondo le disposizioni che disciplinano la materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 – Entrata in vigore e regime transitorio

Il presente regolamento, entra in vigore con l'emanazione del decreto del Rettore, adottato dopo aver espletato le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.
3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure medesime.
4. Nelle more dell'approvazione del presente regolamento si considerano vigenti tutte le disposizioni di quello attuale purchè non incompatibili con le normative attuali ed in ogni caso vengono fin d'ora abrogate le norme di cui all'art.47 (Situazione Patrimoniale) del Regolamento per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.D del n. 1 del 17/01/2007.
5. Ai fini del passaggio alla contabilità economico patrimoniale il primo Stato Patrimoniale verrà predisposto secondo i criteri di legge al fine di consentire l'introduzione del nuovo sistema contabile a partire dall'esercizio 2015.
6. I Manuali di cui all'art. 2 verranno approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 74 – Limiti di applicazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento.